

CAPITOLATO SPECIALE

(Art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016)

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE”
PROCEDURA DI GARA DA ESPLETARSI SUL PORTALE WWW.SARDEGNACAT.IT
CIG. : Z951F4D2F5**

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Comune di DOMUSNOVAS

P.I.: 00483310926

Area di riferimento: SERVIZI SOCIALI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gioi Anna

Indirizzo: Piazza Caduti di Nassirya s.n. – 09015 domusnovas (CI)

Località: DOMUSNOVAS (CI)

Stato: Italia

Codice fiscale: 00483310926

Telefono: 0781 70771

Fax: 0781 1861212

Sito web ufficiale: www.comune.domusnovas.ci.it

E:mail: servizisocialidomus@tiscali.it

Posta elettronica certificata: anna.gioi@pec.it

Codice NUTS ITG

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento a cooperativa sociale tipo A, regolarmente iscritta agli albi di cui all’art. 42 della L.R. 4/88 e all’art. 2 della L.R. 16/97, del “Servizio di Segretariato Sociale” .

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale, nonché del progetto tecnico e delle proposte integrative e migliorative formulate dal concorrente che si aggiudicherà il servizio.

ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI

La gestione del servizio di Segretariato Sociale è finalizzata a garantire l’insieme degli interventi e prestazioni a tutti i cittadini ai quali deve fornire informazioni su servizi e prestazioni pubbliche e/o private appartenenti ad una molteplicità di aree.

Esso deve fornire risposte a varie esigenze informative nell’ampio settore dei servizi sociali, sanitari, educativi e culturali.

ART. 4 - DESTINATARI

Posso usufruire del Servizio Segretariato Sociale tutti i cittadini e i nuclei familiari residenti nel territorio di Domusnovas.

ART. 5 - DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto riguarderà l’arco temporale relativo al periodo dal 01.09.2017 sino al 31.12.2017, a partire dall’effettivo avvio del servizio e, comunque, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

Alla scadenza dell’appalto, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, potrà essere disposta la prosecuzione del servizio, nella misura strettamente necessaria, agli stessi prezzi e condizioni, anche nell’anno 2018.

In attesa della stipula del contratto potrà essere disposto, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, l'avvio anticipato del servizio.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € **23846,37**, soggetto a ribasso.

L'importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri.

Le eventuali economie risultanti dal ribasso potranno essere utilizzate per il potenziamento o la prosecuzione del servizio o per altre necessità che dovessero presentarsi.

L'appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 7 – AMBITO D'INTERVENTO

Le prestazioni del servizio saranno svolte presso il Comune di Domusnovas.

ART. 8 – PRESTAZIONI

L'appaltatore dovrà garantire lo svolgimento delle prestazioni di Segretariato Sociale nel rispetto degli orari, dei tempi e delle modalità basati sulle esigenze dei cittadini, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune attraverso procedure d'intervento personalizzate.

Il Servizio di Segretariato Sociale dovrà essere effettuato, orientativamente, salve esigenze e casi particolari, dal lunedì al venerdì, in orario ricompreso dalle ore 8.00 alle ore 18,00.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto avrà la durata prevista nell'art. 5.

Il servizio inoltre sarà organizzato con condizioni di flessibilità relativamente ai tempi e modalità di erogazione, anche in base alle esigenze dei cittadini.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare il servizio per tutti i giorni di attività, esclusi i giorni festivi. I tempi di erogazione del servizio potranno essere modificati, per sopravvenute esigenze di Servizio, in accordo con l'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 10 – GESTIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà svolgere i servizi con l'impiego di operatori professionali qualificati e secondo le esigenze dei cittadini, individuate di concerto con un lavoro di rete.

Il personale dovrà osservare un comportamento improntato alla massima competenza professionale.

L'appaltatore si impegna a garantire la continuità del servizio.

Al fine di favorire la necessaria continuità del Servizio, e trattandosi di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio oggetto dell'appalto, trovano integrale applicazione l'art. 37 lett. b) del CCNL delle Cooperative Sociali nonché l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 considerato che il costo del personale rappresenta la parte principale del budget. L'appaltatore, in applicazione di detta normativa, dovrà quindi procedere all'assunzione del personale già impegnato nel medesimo servizio, con le modalità, i termini e le procedure di cui alla normativa vigente, garantendo inoltre i livelli di inquadramento e retributivi maturati.

ART. 11 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Servizio Sociale comunale è demandata l'attività di programmazione, coordinamento e supervisione del servizio.

Competono, inoltre, al Comune i controlli sul regolare svolgimento del servizio, la verifica e valutazione dei risultati.

ART. 12 – OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore s'impegna a:

- garantire la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto contemplato nel presente capitolato e di quanto eventualmente concordato successivamente tra le parti;
- farsi carico di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro;
- garantire la sicurezza delle persone addette allo stesso e dei terzi. Pertanto, è responsabile, sia penalmente che civilmente, dei danni che dovessero essere arrecati all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili direttamente o indirettamente a propria colpa o dei propri operatori, o a irregolarità o carenze nello svolgimento delle prestazioni;
- dare immediata comunicazione al Servizio Sociale di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento del servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento;

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o dei soci lavoratori.

ART. 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'utenza, al Comune, a terzi e/o a cose, s'intende, senza riserva alcuna, a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, sul quale grava qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune.

ART. 16 – VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

L'affidatario del servizio avrà l'obbligo di osservare scrupolosamente non solo le regole e gli obblighi di cui al presente capitolato, ma anche tutti gli impegni assunti con la presentazione del progetto tecnico. L'inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative, delle modalità esecutive e delle proposte migliorative del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare nei casi più gravi o di comprovata recidiva, la risoluzione del contratto.

ART. 17 - PENALITA'

Ogni inadempienza rilevata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. in rapporto a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione, preceduta da formale contestazione, comporta l'applicazione della penalità di euro 40,00. In caso di recidiva per medesima infrazione l'applicazione della penalità viene elevata a Euro 80,00.

L'adozione del provvedimento avverrà mediante contestazione degli addebiti e senza formalità particolare, dal responsabile del servizio.

ART. 18 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Sono cause di risoluzione:

- la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
- l'aver subappaltato il servizio assunto;

- inadempienze reiterate oltre tre volte, per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- l'arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- frode;
- sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- fallimento dell'appaltatore o sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, potrà essere richiesto all'appaltatore di proseguire l'incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione.

ART. 20 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio per giustificato motivo e previa comunicazione all'appaltatore tramite PEC 30 gg prima della sospensione.

ART. 21 - RECESSO DELL'APPALTATORE ED EVENTUALI PENALI

Nel caso l'appaltatore rinunci all'espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 30 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo appalto.

ART. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto, salvo risarcimento dei danni accertati. In caso di associazioni d'impresе e di consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

ART. 23 – MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con rate mensili posticipate, dietro presentazione di apposita fattura all'Ufficio Protocollo del Comune di Domusnovas.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura;

In caso di fatture non regolari, i 30 giorni decorrono dalla data di regolarizzazione.

Nella fattura dovrà essere specificato il monte ore di servizio espletato, il costo orario applicato ed il costo complessivo del servizio.

La liquidazione del corrispettivo è, tuttavia, subordinata all'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del DURC, per la verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'appaltatore.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore, il quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del presente contratto d'appalto e che non dovesse essere risolta tra le parti, la competenza è del Foro di Cagliari.

ART. 26 – REFUSIONE DANNI

Il Comune di Domusnovas potrà rivalersi sui crediti dell'appaltatore per ottenere il rimborso delle spese e la refusione dei danni.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e inserito nel contratto d'appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l'impresa.

ART. 29 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Domusnovas.

ART. 30 - RINVIO

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto in esso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Domusnovas, 11.07.2017

Il Responsabile del Servizio Sociale
Anna Gioi